

PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 314 E 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (411); NICOLA PASETTO E ALBERTO GIORGETTI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 444, COMMA 1, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA (882); ANEDDA: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1113); SARACENI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE E DI PROCEDIMENTI SPECIALI (1182); BONITO ED ALTRI: INTRODUZIONE DEGLI ARTICOLI 21-BIS e 118-TER DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA PER TERRITORIO DEL PUBBLICO MINISTERO (1210); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO E DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI E INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 444-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (1507); CARMELO CARRARA: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE CONCERNENTE LA COMPETENZA PER TERRITORIO (1869); ANEDDA ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE, GIUDIZIO ABBREVIATO E APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA (1958); MAIOLO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL PUBBLICO MINISTERO (1991); MAIOLO: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1995); BERSELLI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE (2314); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 417 E 555 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI NULLITÀ DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO (2655); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 54 E 54-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI CONTRASTI NEGATIVI E POSITIVI TRA UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO (2656); PISANU ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI COMPETENZA DEL PUBBLICO MINISTERO (3464); SARACENI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 100, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, CONCERNENTE LA PROCURA SPECIALE (3728); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (4382); GIULIANO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GARANZIE PER L'IMPUTATO NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (4440); COLA ED ALTRI: DISPOSIZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DEI PRATICANTI AVVOCATI (4590); DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN TEMA DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DI IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO E DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (4625); PROPOSTA DI LEGGE:

*PISAPIA ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-
LEGGE 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 36, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL
PATROCINIO DEI PRATICANTI AVVOCATI (4707)*

(A.C. 411 — sezione 1)

**ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

CAPO VI

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

ART. 22.

1. Il titolo IX del libro quinto del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« TITOLO IX

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

ART. 416 (Richiesta di giudizio). — 1. La richiesta di giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice dell'udienza predibattimentale.

2. Nella richiesta di giudizio, oltre alle generalità dell'imputato e della persona offesa, qualora sia stata identificata, il pubblico ministero deve enunciare in forma chiara e precisa a pena di nullità il fatto che viene attribuito all'imputato, con l'enunciazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge. Deve altresì indicare gli elementi di prova a carico e le fonti.

3. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa a tutte le indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini prelimi-

nari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

ART. 417 (Udienza predibattimentale). —

1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice dispone, con decreto, la comparizione dell'imputato per l'udienza predibattimentale.

2. Il decreto contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della richiesta del pubblico ministero, con l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo si procederà in contumacia;

d) l'indicazione della persona offesa, qualora sia stata identificata;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416, comma 3, e di poter estrarre copie;

g) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può fare richiesta dei procedimenti speciali di cui al libro sesto non oltre le conclusioni delle parti a norma dell'articolo 425;

h) l'avviso che l'imputato e le altre parti private dovranno indicare i testimoni, i periti, i consulenti e le persone indicate dall'articolo 210 ed i documenti che intendono produrre almeno cinque giorni dalla data fissata per l'udienza predibattimentale;

i) la data e la sottoscrizione del giudice;

l) la data e la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice.

3. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c), e), g) e i).

4. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale. Entro lo stesso termine è notificata la citazione della persona offesa, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

ART. 418. (*Indicazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici. Produzione di documenti*). — 1. Le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici, ovvero delle persone indicate nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, nonché i verbali di prova di altri procedimenti e i documenti che intendono produrre.

2. Nella lista di cui al comma 1 le parti devono inoltre indicare i verbali di prova di altri procedimenti di cui intendono chiedere l'acquisizione e che non sono in grado di produrre.

3. Le parti possono altresì indicare prove e produrre documenti all'udienza predibattimentale quando, per giustificato motivo, non abbiano potuto provvedervi nel termine di cui al comma 1.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la

citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista.

ART. 419. (*Costituzione delle parti*). — 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. All'udienza predibattimentale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.

ART. 420 (*Rinnovazione della citazione*). — 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione dell'udienza predibattimentale quando è provato ovvero sussistono elementi concreti per ritenere che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

ART. 421. (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*). — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad impossibilità di comparire per legittimo impedimento il giudice, con ordinanza anche d'ufficio, rinvia a una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

2. Allo stesso modo il giudice provvede quando sussistono elementi concreti per ritenere che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.

3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è

dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

4. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche di ufficio l'udienza, fissa contestualmente con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

ART. 422. (*Contumacia dell'imputato*). — 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 419, 420 e 421, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui all'articolo 427, comma 1, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tale caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 420 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).

6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

ART. 423. (*Assenza e allontanamento volontario dell'imputato*). — 1. Le disposizioni degli articoli 421 e 422 non si applicano quando l'imputato, anche se

impedito, chiede o consente che l'udienza predibattimentale avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

ART. 424. (*Questioni preliminari*). — 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio, per connessione, le nullità indicate negli articoli 181, commi 2 e 3, e 417 comma 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono preclusi se non sono proposti subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga successivamente.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

5. Le questioni preliminari di cui al comma 1 possono essere riproposte in dibattimento.

ART. 425. (*Discussione*). — 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e risolte le questioni preliminari, il giudice dichiara aperta la discussione.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi su cui è fondata l'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere

sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, che espongono le loro difese e indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.

3. Il giudice può chiedere chiarimenti alle parti sulle rispettive prospettazioni.

4. Al termine della discussione le parti formulano le loro conclusioni.

ART. 426. (*Modificazione dell'imputazione*). — 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente, il quale ha diritto di chiedere un termine non inferiore a giorni cinque.

2. Se l'imputato è contumace o assente il pubblico ministero chiede al giudice che la modifica dell'imputazione sia inserita nel verbale di udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il giudice rinvia a una nuova udienza per la prosecuzione.

4. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nell'imputazione, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e se vi è il consenso dell'imputato, altrimenti rimette gli atti al pubblico ministero.

ART. 427. (*Provvedimenti del giudice e attività di integrazione probatoria*). — 1. Dopo le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o emette decreto di fissazione del dibattimento.

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione alle parti che sono o devono considerarsi presenti.

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

4. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il giudice, conclusa la discussione, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

5. Con l'ordinanza che dispone l'audizione di testimoni o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, provvede alla citazione e fissa la data della nuova udienza.

6. Per l'audizione delle persone indicate nel comma 5 si applicano gli articoli 496, 497, 498 e 499. Successivamente, la parte civile, il pubblico ministero, il difensore ed il difensore di parte civile formulano le rispettive conclusioni.

7. Quando le indagini preliminari sono incomplete, il giudice indica al pubblico ministero le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza predibattimentale.

ART. 428. (*Sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Per la pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria e ri-

tiene che l'istruzione dibattimentale non possa fornire utili elementi per modificare o integrare il quadro probatorio.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

ART. 429. (*Requisiti della sentenza*). 1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

ART. 430. (*Condanna del querelante alle spese e ai danni*). — 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, salvo che ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 428, comma 3.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il

querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 431, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione delta querela, si applica la disposizione dell'articolo 340, comma 4.

ART. 431. (*Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.

3. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569.

4. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione.

5. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello se non conferma la sentenza, provvede a norma dell'articolo 432 ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.

6. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la sen-

tenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al dibattimento per la forma ed i termini dell'atto di impugnazione.

8. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con la presenza del difensore.

ART. 432. (*Decreto di fissazione del dibattimento*). — 1. Nel caso non debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere o ordinanza di prosecuzione delle indagini, il giudice decide in ordine alla ammissione delle prove richieste dalle parti a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis e fissa con decreto l'udienza per la trattazione davanti al giudice competente, autorizzando la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame.

2. L'imputato ha diritto alla ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Il giudice, sentite le parti, dispone, secondo un calendario indicato, la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame.

5. In ogni caso, il giudice dispone la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392, comma 2.

6. Ove ne ravvisi la necessità il giudice, anche di ufficio, dispone la perizia, conferendo immediatamente l'incarico al perito. Quando non è possibile provvedere in tal modo il giudice fissa una nuova udienza per il conferimento dell'incarico e l'adozione del decreto che dispone il giudizio; il perito è citato a comparire per l'udienza davanti al giudice competente per esporre il parere.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 190, comma 3, le questioni proposte ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere riproposte fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

ART. 433 (*Fascicolo del dibattimento*). — 1. Il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

a) la richiesta di giudizio, il decreto di fissazione del dibattimento e le ordinanze di ammissione delle prove;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili.

d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;

e) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

f) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

g) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono chiedere l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, per i quali vi sia richiesta o consenso dell'imputato o del suo difensore.

3. Il fascicolo del dibattimento è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il giudizio con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione.

4. Gli atti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza predibattimentale. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFI-
CATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

Sopprimerlo.

- * **22. 1.** Manziona, Miraglia del Giudice.

Sopprimerlo.

- * **22. 53.** Pecorella, Donato Bruno, Marotta.

Sopprimerlo.

- * **22. 25.** Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 73
DELLA COMMISSIONE.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 425, prima delle parole: « non punibile » aggiungere le seguenti: « non imputabile o ».

- * **0. 22. 73. 1.** Follini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 425, prima delle parole: « non punibile » aggiungere le seguenti: « non imputabile o ».

- * **0. 22. 73. 2.** Carmelo Carrara.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

1. Nel comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera *b*) è

sostituita dalla seguente: « *b*) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; ».

2. All'articolo 429 del codice di procedura penale, comma 1, alla lettera *c*), dopo le parole: « l'enunciazione » sono aggiunte le seguenti: « , in forma chiara e precisa, ».

Conseguentemente prima dell'articolo 22 inserire il seguente titolo: « CAPO VI - UDIENZA PRELIMINARE ».

22. 73. La Commissione.

Al capoverso articolo 416, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: deve altresì indicare gli elementi di prova a carico e le fonti con le seguenti: deve altresì indicare dettagliatamente gli elementi di prova che giustificano la richiesta e le fonti. In difetto la richiesta è improcedibile.

22. 26. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 416, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

4. La richiesta è nulla se il pubblico ministero non ha previamente informato la persona sottoposta alle indagini del procedimento penale a suo carico e della facoltà di presentarsi ai sensi dell'articolo 374.

22. 3. Pisapia.

Al capoverso articolo 416, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

4. Costituisce grave illecito disciplinare la violazione degli obblighi previsti dal comma 3.

22. 55. Pecorella, Donato Bruno.

Sopprimere il capoverso articolo 417 (Udienza predibattimentale).

22. 4. Carmelo Carrara, Manzione.

Al capoverso articolo 417, comma 2, sopprimere la lettera b).

22. 65. Saraceni.

Al capoverso articolo 417, comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: con l'enunciazione fino alla fine della lettera.

22. 27. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 417, comma 3, sopprimere la parola: b).

22. 66. Saraceni.

Al capoverso articolo 417, comma 4, primo periodo, dopo le parole: il decreto è notificato aggiungere le seguenti: , unitamente alla richiesta del Pubblico ministero.

22. 80. Saraceni.

Al capoverso articolo 417, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.

22. 15. Pecorella, Donato Bruno.

Sopprimere il capoverso articolo 418.

22. 28. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 418, al comma 1, sopprimere le parole: a pena di inammissibilità.

22. 29. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 418, al comma 1, sopprimere le parole: e i documenti che intendono produrre.

22. 30. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 418, al comma 3, sopprimere le parole: quando, per giustificato motivo, non abbiano potuto provvedervi.

22. 31. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 418, aggiungere il seguente comma:

5. Il giudice prende visione delle liste testimoniali, dei documenti e degli elementi di prova proposti dalle parti solo dopo che abbia fissato con decreto l'udienza per la trattazione dibattimentale.

22. 54. Pecorella, Saponara, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 419, al comma 4, sopprimere le parole: in quanto compatibili.

22. 32. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 420, al comma 1, sostituire le parole: ovvero sussistono elementi concreti per ritenere con le seguenti: o appare probabile.

22. 67. Saraceni.

Al capoverso articolo 420, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale va-

lutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

22. 68. Saraceni.

Al capoverso articolo 421, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta all'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

22. 69. Saraceni.

Al capoverso articolo 421, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: assoluta.

22. 33. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 421, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: purché prontamente comunicato.

22. 34. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 421, al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

22. 5. Marotta.

Al capoverso articolo 421, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi.

22. 35. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 421, al comma 3, al secondo periodo sopprimere le parole: e l'impedimento riguarda uno dei medesimi o.

22. 6. Marotta.

Al capoverso articolo 421, al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola medesimi aggiungere le seguenti: ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto.

22. 7. Pisapia.

Al capoverso articolo 425, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e indica le prove di cui chiede l'ammissione.

Conseguentemente all'ultimo periodo sopprimere le parole: indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.

* **22. 19.** Pecorella, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 425, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e indica le prove di cui chiede l'ammissione.

Conseguentemente all'ultimo periodo sopprimere le parole: indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.

* **22. 37.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 425, al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: l'imputato aggiungere le seguenti: può rendere dichiarazioni spontanee e.

22. 38. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 425, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Il giudice, se dispone, il giudizio, chiede alle parti di illustrare le prove di cui chiedono l'ammissione.

22. 20. Pecorella, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 426, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

22. 41. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 426, sopprimere il comma 4.

22. 40. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 427, al comma 4, sostituire le parole: anche d'ufficio, l'assunzione di prove con le seguenti: l'assunzione di prove richieste dalle parti.

22. 43. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 427, al comma 4, sopprimere le parole: anche d'ufficio.

22. 42. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 427, al comma 4, sostituire le parole: della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere con le seguenti: dei provvedimenti da adottare.

22. 18. Gazzilli, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 427, sopprimere il comma 7.

* **22. 57.** Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 427, sopprimere il comma 7.

* **22. 44.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 428, al comma 3, prima delle parole: Il giudice inserire le seguenti: Salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 dell'articolo 427 del codice di procedura penale.

22. 70. Saraceni.

Al capoverso articolo 428, al comma 3, sostituire la parole: quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria con le seguenti: quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori.

22. 71. Saraceni.

Al capoverso articolo 430, al comma 1, dopo le parole: anticipate dallo Stato aggiungere le seguenti: salvo che ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 530, comma 2.

22. 45. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 430, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 416, comma 2.

22. 59. Gazzilli, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 431, sopprimere il comma 8.

22. 60. Gazzilli, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 432, al comma 1 sopprimere le parole da: o ordinanza di prosecuzione delle indagini.

22. 61. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 432, al comma 1 sostituire le parole da: o ordinanza di prosecuzione delle indagini sino alla fine del comma con le seguenti: il giudice fissa con decreto l'udienza per la trattazione davanti al giudice competente.

* **22. 14.** Marotta.

Al capoverso articolo 432, al comma 1 sostituire le parole da: o ordinanza di pro-

secuzione delle indagini *sino alla fine del comma con le seguenti*: il giudice fissa con decreto l'udienza per la trattazione davanti al giudice competente.

* **22. 46.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 432, al comma 1 sostituire le parole da: il giudice decide *sino alla fine del comma con le seguenti*: il giudice fissa con decreto l'udienza per la trattazione davanti al giudice competente, anche modificando l'imputazione, qualora ritenga che il giudizio debba essere disposto per un reato meno grave.

22. 9. Pisapia.

Al capoverso articolo 432, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto è notificato alle persone non comparse.

22. 47. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 432, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tra la data del decreto o, se il decreto è notificato dalla data di notificazione e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a 30 giorni.

22. 48. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 432, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo l'emissione del decreto di fissazione del dibattimento, il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato chiedono l'ammissione delle prove. Il giudice provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190 comma 1 e 190-bis.

22. 11. Pisapia.

Al capoverso articolo 432, sopprimere i commi 4 e 6.

22. 21. Pecorella, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 432, sopprimere il comma 5.

* **22. 12.** Marotta.

Al capoverso articolo 432, sopprimere il comma 5.

* **22. 49.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 432, al comma 5, sopprimere le parole: In ogni caso.

22. 50. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 432, sopprimere il comma 6.

22. 13. Marotta.

Al capoverso articolo 432, sostituire la rubrica con la seguente: (Decreto che dispone il giudizio).

22. 72. Saraceni.

Al capoverso articolo 433, al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e le ordinanze di ammissione delle prove.

22. 51. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 433, al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: o dal difensore.

22. 62. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 433, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente: d-bis): la documentazione di atti non ri-

petibili compiuti dal difensore o dai suoi incaricati in occasione dell'accesso ai luoghi.

22. 63. Gazzilli, Donato Bruno.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 22.01
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 22.01 aggiungere il seguente comma:

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

ART. 420.

(Costituzione delle parti).

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. All'udienza preliminare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.

ART. 420-bis.

(Rinnovazione della citazione).

1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione all'udienza preliminare quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli artt. 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal Giudice. Tale va-

lutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

ART. 420-ter.

(Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore).

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il Giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il Giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal Giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Il Giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

ART. 420-quater.

(Contumacia dell'imputato).

1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 419, 420 e 421, il Giudice, sentite le parti, ne dichiara

la contumacia. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione dell'udienza.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 427, il Giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 420 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere *c*) e *d*).

6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione del dibattimento. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

ART. 420-quinquies.

(Assenza e allontanamento volontario dell'imputato).

1. Le disposizioni degli articoli 421 e 422 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza predibattimentale avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

ART. 420-sexies.

(Questioni preliminari).

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o, per connessione, le

nullità indicate nell'articolo 181, comma 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono preclusi se non sono proposti subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decisi immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità dei proporre sorga solo successivamente.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessario all'illustrazione delle questioni. Non sono annesse repliche.

4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

0. 22. 01. 1. Saraceni.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Nel comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

22. 01. La Commissione.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Nel comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su ri-

chiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 ».

22. 02. La Commissione.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. L'articolo 422 è sostituito dal seguente:

ART. 422. — (*Attività di integrazione probatoria del giudice*). — 1. Conclusa la discussione, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza che dispone l'audizione di testimoni o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, provvede alla citazione e fissa la data della nuova udienza.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

5. Quando le indagini preliminari sono incomplete, il giudice indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

22. 03. La Commissione.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 425. — (*Sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi altra causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.

22. 04. La Commissione.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. L'articolo 430 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1 è aggiunto, in fine, le seguenti parole: « ovvero degli atti ai quali lo stesso difensore ha facoltà di assistere »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. È vietata l'assunzione di informazioni dalle persone indicate nella lista prevista dall'articolo 468 ».

22. 05. La Commissione.

Dopo l'articolo 22 sono aggiunti i seguenti commi:

1. Dopo l'articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 429-bis.

(Fascicolo del dibattimento).

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio, il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

a) il decreto di citazione a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale e le ordinanze di ammissione alle prove;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e dell'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato.

3. Il fascicolo è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il dibattimento.

4. Gli atti diversi da quelli previsti nel comma 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza

preliminare. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

2. L'articolo 431 del codice di procedura penale è soppresso.

22. 07. La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 22.06 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 22.06 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Dopo l'articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 429-bis.

(Fascicolo del dibattimento).

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

a) il decreto di citazione a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale e le ordinanze di ammissione alle prove;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e dell'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel